Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2022, n. 7-4655

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" artt. 9 e 10. Criteri per il riparto risorse statali ai Comuni nonche' per la rendicontazione di contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti fabbisogno 2021. Spesa euro 1.396.908,55.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

l'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

a tal fine l'articolo 10 comma 1 della medesima legge istituisce un Fondo speciale presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), mentre il comma 2 dell'articolo 9 stabilisce i limiti per la definizione del contributo concedibile sulla base dei costi effettivamente sostenuti;

l'art. 10 comma 4 della legge 13 prevede che, nell'ipotesi le risorse non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, le domande dei portatori di disabilità al 100% siano soddisfatte con precedenza sulle domande degli invalidi parziali, fermo restando che le domande non soddisfatte restino valide per gli anni successivi;

con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 sono state fornite indicazioni esplicative e attuative della legge, in particolare è stato disciplinato il procedimento per la concessione dei contributi (paragrafo 4);

per le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, occorre fare riferimento al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989;

il Fondo speciale ex articolo 10 della L. 13/1989 è stato alimentato da risorse stanziate dallo Stato per i primi anni, successivamente è intervenuta una graduale riduzione degli stanziamenti, l'ultimo dei quali risale al 2004;

a partire dal 2005, le domande per il superamento delle barriere architettoniche in Piemonte sono state integralmente finanziate con fondi del bilancio regionale;

la Giunta regionale con deliberazione n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, in considerazione del fatto che le domande erano finanziate esclusivamente con fondi regionali e che negli anni si era verificato un progressivo incremento dei costi di realizzazione degli interventi, ha definito criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali, come indicato nell'allegato A alla medesima deliberazione. In particolare, è stato stabilito che il Comune, esperita l'istruttoria di competenza e quantificato il fabbisogno comunale, trasmettesse il provvedimento amministrativo di approvazione del fabbisogno e l'elenco delle domande al competente Settore regionale a cui era affidato il compito di ordinare le domande in una graduatoria generale regionale ordinata secondo i criteri definiti dalla medesima deliberazione;

l'ultima graduatoria approvata dalla Regione (D.D. n. 117 del 9 marzo 2012, Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Supplemento 1 al n. 11 del 2012) comprende il fabbisogno relativo alle domande presentate dai cittadini nel 2011 e tiene conto anche delle istanze presentate negli anni precedenti non ancora finanziate, per un totale di oltre 10 milioni di euro, di cui circa 4,7 riferiti invalidi totali e la quota restante riferita a invalidi parziali;

con D.P.C.M. 21 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2017, n. 226, sono stati destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche 180 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 67 del 27 febbraio 2018, sono state ripartite tra le Regioni le risorse di cui al D.P.C.M. 21 luglio 2017 sulla base del dato stimato del fabbisogno inevaso al 31.12.2017; le risorse ripartite a favore della Regione Piemonte ammontano a euro 25.723.719,99 per le annualità 2017-2020; con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5893 del 7 giugno 2018 è stato trasferito alla Regione Piemonte l'importo complessivo di euro 11.432.764,44, relativo alle annualità di ripartizione 2017 – 2018;

a tale importo sono state aggiunte le risorse pari euro 1.165.000,00 coperte da avanzo vincolato da leggi e da trasferimenti dell'anno 2018;

con la D.G.R. n. 26-8011 del 7 dicembre 2018 sono stati previsti i nuovi criteri e indirizzi per il riparto e l'assegnazione delle risorse ai comuni, nonché per la rendicontazione dei contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti, prevedendo un'omogeneità di criteri per il riparto delle risorse statali e regionali, stabilendo pertanto che la quota massima di contributo erogabile continuasse a essere pari a euro 8.147,00;

parte delle risorse statali annualità 2017-2018 pari a euro 9.939.466,03 unitamente a risorse pari a euro 1.165.000,00 coperte da avanzo vincolato da leggi e da trasferimenti dell'anno 2018 per un ammontare complessivo pari a euro 11.104.466,03 ripartite con D.D. n. 1563/A1507A del 19.12.2018 del Settore regionale Edilizia Sociale della Direzione Coesione Sociale sono state utilizzate per soddisfare il saldo del fabbisogno degli invalidi totali al 2011, già aggregato a livello regionale, e l'ammontare del fabbisogno complessivo degli invalidi totali periodo 2012-2017, impegnando le risorse statali residue pari a euro sugli esercizi di bilancio successivi;

con decreto direttoriale della Direzione generale per l'Edilizia statale e gli Interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 aprile 2019 è stato trasferito alla Regione Piemonte l'importo complessivo di euro 5.716.382,22, relativo all'annualità 2019, del decreto interministeriale n. 67/2018;

a tale importo sono state aggiunte le risorse pari euro 1.165.000,00 coperte da avanzo vincolato da leggi e da trasferimenti dell'anno 2019;

con la D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 sono stati previsti i nuovi criteri e indirizzi per il riparto e l'assegnazione delle risorse statali e regionali ai comuni nonché per la rendicontazione dei contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti, prevedendo un'omogeneità di criteri per il riparto delle risorse statali e regionali, stabilendo pertanto che la quota massima di contributo erogabile continuasse a essere pari a euro 8.147,00;

le risorse statali disponibili sono state ripartite tra i Comuni con D.D. n. 1823 del 19 dicembre 2019 del Settore regionale Politiche di Welfare Abitativo Direzione Sanità e Welfare e sono state utilizzate per soddisfare il fabbisogno degli invalidi parziali dal 1989 al 2017, risultando così soddisfatto l'intero fabbisogno degli invalidi totali e parziali comunicato alla Regione a partire dal 1989 fino al 2017 impegnando le risorse statali residue sugli esercizi di bilancio successivi;

la D.G.R. n. 4-3987 del 28 ottobre 2021 ha stabilito che le risorse statali disponibili per un importo complessivo pari a euro 2.721.996,05, date dalla quota residua relativa all'annualità 2019 del D.I. 67/2018 e le quote non spese dai Comuni e restituite alla Regione Piemonte, siano destinate a soddisfare il fabbisogno trasmesso dai Comuni, riguardante gli invalidi totali e parziali di cui in premessa, relativo agli anni 2018, 2019 e 2020;

le risorse statali disponibili sono state ripartite tra i Comuni con D.D. n. A14/1746 del 9 novembre 2021 del Settore regionale Politiche di Welfare Abitativo Direzione Sanità e Welfare e sono state utilizzate per soddisfare il fabbisogno degli invalidi parziali e totali relativo agli anni 2018, 2019 e 2020.

Preso atto che:

con decreto interministeriale n. 31 del 26 gennaio 2021 è stata rimodulata l'annualità 2020 prevista dal decreto interministeriale n. 67 del 27 febbraio 2018 per la Regione Piemonte ripartendo alla stessa euro 2.185.316,22 anziché 8.574.573,33;

con decreto interministeriale n. 360 del 20 settembre 2021 sono state assegnate alla Regione Piemonte risorse per complessivi euro 1.110.741,50 a valere sull'annualità 2021;

il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha provveduto ad erogare alla Regione Piemonte l'annualità 2020 relativa al D.I n. 67 del 27 febbraio 2018 così come rimodulata dal D.I. n. 31 dello 26 gennaio 2021 per complessivi euro 2.185.316,22 con provvisorio di entrata n. 46179 del 20/12/2021 ed euro 1.110.741,50 relativa all'annualità 2021 del D.I. 360 del 20 settembre 2021 con provvisorio di entrata n. 45214 del 14/12/2021.

Dato altresì atto che dall'istruttoria del Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare risulta quanto segue:

il citato Settore Politiche di Welfare Abitativo ha provveduto a raccogliere il fabbisogno complessivo invalidi totali e parziali trasmesso dai comuni relativo all'annualità 2021, così come previsto dall'art. 11, comma 4 della legge 13/1989, il quale ammonta complessivamente a euro 1.383.479,87, a cui vanno aggiunti euro 13.428,68 comunicati dai Comuni alla Regione successivamente ai tempi previsti dall'art. 11, comma 4, della legge 13/1989, e relativi al fabbisogno dal 2018 al 2021 per un totale di euro 1.396.908,55;

le risorse statali relative all'annualità 2020-2021 attualmente disponibili del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione, annualità 2022, ammontano a complessivi € 3.296.057,72 già impegnate con D.D. A14/2262 del 30 dicembre 2021 (impegno n. 2022/3217);

le risorse statali pari a euro 3.296.057,72 relative agli anni 2020-2021, disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione, annualità 2022, sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno relativo agli invalidi totali e parziali trasmesso dai Comuni al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare relativo all'anno 2021, pari a euro

1.383.479,87, a cui vanno aggiunti euro 13.428,68 comunicati dai Comuni alla Regione successivamente ai tempi previsti dall'art. 11, comma 4, della legge 13/1989, e relativi al fabbisogno dal 2018 al 2021, per un totale di euro 1.396.908,55;

la somma restante, pari a euro 1.899.149,17, varrà utilizzata per soddisfare il fabbisogno relativo alle successive annualità attraverso appositi provvedimenti deliberativi;

confermare i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 per il riparto delle risorse suddette;

confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 così come richiamata dalla D.G.R. n. 25-6161 del 15 dicembre 2017, pari a euro 8.147,00.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene pertanto opportuno:

- utilizzare le risorse statali pari a euro 3.296.057,72 relative agli anni 2020-2021, disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione, annualità 2022, sufficienti a soddisfare il fabbisogno relativo agli invalidi totali e parziali trasmesso dai Comuni al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare relativo all'anno 2021, pari a euro 1.383.479,87, a cui vanno aggiunti euro 13.428,68 comunicati dai Comuni alla Regione successivamente ai tempi previsti dall'art. 11, comma 4, della legge 13/1989, e relativi al fabbisogno dal 2018 al 2021 per un totale di euro 1.396.908,55;
- la somma restante, pari a euro 1.899.149,17, varrà utilizzata per soddisfare il fabbisogno relativo alle successive annualità attraverso appositi provvedimenti deliberativi;
- confermare i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 per il riparto delle risorse suddette;
- confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 così come richiamata dalla D.G.R. n. 25-6161 del 15 dicembre 2017, pari a euro 8.147,00.

Dato atto che le risorse complessive pari a \leq 1.396908,55, trovano copertura sul capitolo di spesa 217752 del bilancio finanziario gestionale provvisorio 2022-2024, annualità 2022, già impegnate con determinazione dirigenziale n. A14/2262/A del 30 dicembre 2021 (impegno n. 2022/3217).

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e la relativa circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989;

visto il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989;

vista la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022";

vista la D.G.R. n. 12-4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- 1. di destinare, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", le risorse statali pari a euro 3.296.057,72 relative agli anni 2020-2021, al soddisfacimento del fabbisogno relativo agli invalidi totali e parziali anno 2021 a pari a euro 1.383.479,87 a cui vanno aggiunti euro 13.428,68 comunicati dai Comuni alla Regione successivamente ai tempi previsti dall'art. 11, comma 4, della legge 13/1989 relativi al fabbisogno dal 2018 al 2021, per un totale di euro 1.396.908,55;
- 2. di stabilire che la somma restante, pari a euro 1.899.149,17, varrà utilizzata per soddisfare il fabbisogno relativo alle successive annualità attraverso appositi provvedimenti deliberativi;
- 3. di confermare i criteri e gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 per il riparto delle risorse suddette;
- 4. di confermare la quota massima di contributo concedibile ai richiedenti, definita dalla D.G.R. n. 25-10730 del 9 febbraio 2009 così come richiamata dalla D.G.R. .n. 25-6161 del 15 dicembre 2017, pari a euro 8.147,00;
- 5. di dare atto che le risorse complessive pari a €1.396.908,55 trovano copertura sul capitolo di spesa 217752 del bilancio finanziario gestionale provvisorio 2022-2024, annualità 2022, già impegnate con determinazione dirigenziale n. A14/2262 del 30 dicembre 2021 (impegno n. 2022/3217);
- 6. di demandare al Settore Politiche di Welfare Abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)